

**REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**

BOZZA DI LAVORO “D”

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1
(Finalità)

1. Il presente regolamento in materia di organizzazione e funzionamento ha lo scopo di dare attuazione all'articolo 20 comma 3 dello statuto del CNR.

Art.2
(Definizioni)

1. Agli effetti del presente regolamento, ove non diversamente disposto, si intendono:
- a) per statuto: lo statuto del CNR emanato con decreto del presidente del CNR del n..... e successive modificazioni;
 - b) per Ministro e Ministero: rispettivamente, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) per PNR: il Programma nazionale della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d) per PTA: il Piano triennale di attività, di cui all'articolo 18 dello statuto;
 - e) per DVS: il Documento di visione strategica decennale degli enti di ricerca, di cui all'articolo 18 dello statuto.

CAPO II
ORGANI

Art. 3
(Presidente)

1. Il presidente può conferire deleghe al vice presidente e ai consiglieri di amministrazione, su temi specifici e per periodi determinati nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6 dello statuto.
2. Il presidente esercita le funzioni di vigilanza e di sovrintendenza anche attraverso apposite direttive.

Art.4

(Procedura di designazione negli organi)

1. A seguito di richiesta al CNR da parte del Ministro della designazione di uno o più nominativi in rappresentanza dei ricercatori del CNR il presidente, con proprio decreto, indice consultazioni telematiche e nomina una commissione per le designazioni costituita da tre membri, cui è affidata la responsabilità del calendario delle votazioni e del corretto svolgimento delle consultazioni. Un funzionario del CNR con qualifica dirigenziale, nominato dal presidente, esercita funzioni di segretario della commissione.
2. Partecipano alla designazione i ricercatori dipendenti di ogni livello, a tempo indeterminato e a tempo determinato. Possono essere designati i dirigenti di ricerca e i dirigenti tecnologi a tempo indeterminato e a tempo determinato degli enti di ricerca, i professori straordinari e ordinari delle università pubbliche e private, nonché studiosi italiani dotati di altissima qualificazione scientifica che si siano distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
3. Le consultazioni avvengono previa presentazione di candidature corredate da curricula che, ove applicabili, facciano anche riferimento ai criteri enunciati dall'articolo 3 comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2009. Le candidature, che sono sostenute da almeno trenta adesioni di soggetti appartenenti all'elettorato attivo, sono pubblicate sul sito web del CNR. Ogni avente diritto esprime una sola candidatura ed un solo voto.
4. La commissione per le designazioni di cui al comma 1 indica con propria deliberazione i tempi e le modalità tecniche attraverso le quali sarà possibile presentare le candidature ed esprimere le preferenze.

Art. 5

(Funzionamento del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, per l'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7 dello statuto:
 - a) può conferire deleghe al presidente per tempo limitato e per oggetti definiti;
 - b) definisce con propria delibera criteri e modalità per la promozione e il sostegno alla ricerca, l'innovazione e la formazione, anche con l'assegnazione di contributi ad istituti scientifici esterni e a ricercatori, nonché per il conferimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica;
 - c) fornisce gli indirizzi strategici al direttore generale per la formulazione del piano della performance e della relazione sulla performance di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

d) approva il piano della performance, la relazione sulla performance e il programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;

e) può definire norme attuative del presente regolamento;

2. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono pubblicate sul sito web del CNR secondo la normativa vigente e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. Il consiglio di amministrazione detta ulteriori disposizioni per il proprio funzionamento con atto interno anche con riferimento alle funzioni di segreteria e alle modalità di partecipazione in videoconferenza.

Art. 6

(Consiglio scientifico del CNR)

1. I componenti del consiglio scientifico, nel numero di dieci, sono individuati in una rosa, di validità triennale, di trenta candidati.

2. In attuazione del comma 3 dell'articolo 8 dello statuto la rosa dei candidati è predisposta dal comitato di selezione utilizzando nominativi provenienti da: 1) proposte del comitato; 2) autocandidature corredate da *curricula* che, ove applicabili, facciano anche riferimento ai criteri enunciati dall'articolo 3 comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2009.

3. Ai componenti del comitato di selezione è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni debitamente documentate.

4. I componenti del consiglio scientifico sono nominati dal consiglio di amministrazione, durano in carica tre anni e non possono svolgere più di due mandati, anche non consecutivi.

5. In caso di dimissioni, decesso o decadenza, il consiglio di amministrazione nomina un nuovo componente per un triennio scegliendolo dalla rosa di candidati di cui al comma 2.

CAPO III

DIRETTORE GENERALE

Art. 7

(Direttore generale)

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze attribuitegli dall'articolo 11 dello statuto il direttore generale:

- a) fornisce al presidente elementi per la predisposizione dell'ordine del giorno del consiglio di amministrazione e cura la predisposizione degli schemi di deliberazione;
- b) concorda con il presidente, per gli aspetti di sua competenza, l'ordine del giorno del consiglio dei direttori di dipartimento;
- c) può istituire uffici e unità amministrative e di supporto, nell'ambito della direzione generale e delle direzioni centrali previa delibera del consiglio di amministrazione;
- d) conferisce gli incarichi ai direttori di dipartimento, ai direttori di istituto e ai dirigenti delle direzioni centrali ed esercita nei loro confronti il potere sostitutivo in caso di inerzia fermo restando, per quanto concerne i direttori di dipartimento e di istituto quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- e) provvede alle attività organizzative per effettuare il controllo di gestione e a quelle finalizzate all'esecuzione del piano della performance, alla predisposizione della relazione annuale sulla performance e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150;
- f) svolge ogni altro compito attribuitogli dai regolamenti dell'ente.

2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 11 dello statuto il consiglio di amministrazione, nelle more della nomina di un nuovo direttore generale, può prorogare l'incarico al direttore generale una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi.

CAPO IV

RETE SCIENTIFICA

SEZIONE I

DIPARTIMENTI

Art.8

(Dipartimenti)

1. I dipartimenti costituiscono centri di responsabilità ai sensi del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. I dipartimenti hanno la sede istituzionale presso la sede legale del CNR.

3. In applicazione dell'articolo 13 comma 4 dello statuto le attività comprese nelle macroaree di cui all'articolo 3 comma 2 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n.127, sono organizzate nei dipartimenti così individuati:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)

4. Le macro aree e i relativi dipartimenti possono essere nuovamente individuati, costituiti, trasformati o soppressi ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera f) e dell'articolo 13 comma 5 dello statuto.

Art. 9

(Procedura di selezione del direttore di dipartimento)

1. La selezione del direttore di dipartimento è avviata con avviso pubblico del presidente almeno un anno prima della scadenza del mandato in essere. Può partecipare chi non abbia compiuto il sessantunesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La selezione è affidata ad un comitato di selezione nominato dal consiglio di amministrazione.

3. Il comitato di selezione è composto da cinque esperti, di cui **tre/quattro** scelti in una rosa di **nove/dodici** espressa da primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, individuate dal consiglio di amministrazione, e **uno/due** scelti in una rosa di **tre/sei**, espressa dal consiglio scientifico del dipartimento.

4. Il comitato di selezione deve espletare la procedura selettiva entro due mesi dalla sua nomina a pena di decadenza; il predetto termine può essere prorogato di un solo mese su richiesta della commissione.

5. La selezione avviene con valutazione comparativa dei *curricula* scientifici e professionali dei candidati che, anche in riferimento ai criteri enunciati dall'articolo 3 comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2009, attestino la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica, nonché professionale e manageriale.

6. Prima di prendere visione delle domande presentate, il comitato di selezione procede, anche riunendosi per via telematica, alla definizione dei criteri sulla base dei

profili e dei requisiti indicati nelle procedure selettive approvate dal consiglio di amministrazione; i membri del comitato devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere anch'esso motivato.

7. Il comitato di selezione individua una rosa di tre candidati da sottoporre alla valutazione del consiglio di amministrazione in ordine alfabetico; fornendo puntuali motivazioni il comitato può indicare due candidati. La selezione deve essere ripetuta se il comitato non individua almeno due candidati. La regolarità della procedura è verificata dal direttore generale che approva gli atti del comitato.

8. Il consiglio di amministrazione sceglie e nomina il direttore di dipartimento a seguito di procedure di valutazione dei candidati che comprendono un colloquio sulle linee strategiche per la direzione del dipartimento, proposte da ciascun candidato con proprio documento.

9. Un anno prima del termine del primo quadriennio, il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quadriennio, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, acquisito il parere del consiglio scientifico del CNR.

10. In caso di mancata conferma, ovvero un anno prima del termine del secondo quadriennio, si procede alla selezione pubblica.

11. Il direttore decade dall'incarico qualora raggiunga i sessantacinque anni di età ovvero consegua, prima di allora, lo stato di quiescenza dal CNR, se dipendente, o da altre amministrazioni pubbliche.

Art. 10

(Disciplina del rapporto del direttore di dipartimento)

1. Il direttore di dipartimento sottoscrive un contratto che precisa i termini e le condizioni dell'incarico attribuitogli.

2. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione con riferimento all'ammontare dell'indennità attribuita al presidente e sulla base di parametri correlati alle dimensioni del dipartimento in termini di risorse complessive e alla articolazione delle strutture scientifiche afferenti. Una quota del compenso sarà riconosciuta annualmente sulla base del conseguimento degli obiettivi prefissati secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

3. Nel rispetto degli obiettivi negoziali previsti dal contratto il direttore può svolgere attività di ricerca, in alternativa:

a) nelle strutture del CNR con disponibilità di spazi e risorse finanziarie strumentali e di personale stabilite nel mandato e inserite nel contratto individuale dal consiglio di amministrazione secondo uno sviluppo pluriennale;

b) in strutture esterne al CNR, con risorse che non siano nella sua disponibilità in ragione del suo ufficio.

4. In ogni caso il rapporto con il CNR deve risultare sui lavori scientifici pubblicati nel corso del mandato.

5. Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sulla sua attività di ricerca.

6. Eventuali conflitti di interesse, previa istruttoria del direttore generale, sono sottoposti dal presidente al consiglio di amministrazione che assume le decisioni conseguenti.

7. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quadriennio con decreto del presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione in conseguenza di:

a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR in base ad una revisione delle macro aree e dei relativi dipartimenti;

b) valutazione negativa espressa dal consiglio di amministrazione, in relazione al rispetto degli obiettivi e degli obblighi prefissati dallo stesso consiglio di amministrazione nel contratto e/o nella programmazione triennale; in caso di violazione delle norme sulla incompatibilità o in caso di conflitto di interessi. L'atto di revoca può essere adottato solo dopo aver garantito all'interessato il contraddittorio in relazione alle contestazioni che gli vengono mosse. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il consiglio di amministrazione procede alla valutazione delle attività del direttore di istituto almeno una volta all'anno.

8. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 9, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente.

Art. 11

(Funzionamento del consiglio scientifico di dipartimento)

1. Il consiglio scientifico di dipartimento, costituito ai sensi dell'articolo 13 comma 9 dello statuto, è convocato dal direttore del dipartimento almeno trimestralmente.

2. Il consiglio scientifico di dipartimento si pronuncia su ogni questione scientifica o di organizzazione sottoposta dal direttore di dipartimento ivi compresi gli elementi di competenza del dipartimento del documento di visione strategica decennale.

3. Il consiglio scientifico di dipartimento determina autonomamente le modalità del proprio funzionamento, comprese le modalità di audizione dei direttori di istituto o di soggetti terzi, nonché quelle relative alla tempestiva pubblicazione degli atti.

4. E' assicurata la pubblicità con strumenti telematici dei pareri resi dal consiglio scientifico di dipartimento.

Art. 12

(Modalità di nomina del consiglio scientifico di dipartimento)

1. Il numero dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento è indicato dal consiglio di amministrazione nella delibera di istituzione del dipartimento. I componenti sono individuati in rose di candidati di validità triennale, composte come segue:

a) i componenti provenienti dal CNR sono scelti in una rosa di candidati espressione dei consigli degli istituti afferenti al dipartimento; ciascun consiglio di istituto esprime un candidato;

b) gli altri componenti sono scelti in una rosa di non più di diciotto candidati, espressi da un comitato di selezione composto da cinque esperti nominati dal consiglio di amministrazione su indicazione di primarie istituzioni di ricerca di livello internazionale, e di primarie associazioni di categoria del mondo imprenditoriale ed economico. La rosa dei candidati è formulata a partire da candidature espresse dai componenti del comitato di selezione oppure da autocandidature corredate da *curricula* che facciano anche riferimento ai criteri enunciati dall'articolo 3 comma 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2009, con le modalità indicate nella delibera di nomina del comitato stesso; nell'individuazione delle rose i cinque esperti tengono conto dell'equilibrio di genere.

2. Il consiglio scientifico di dipartimento è nominato dal consiglio di amministrazione. I componenti sono nominati per un triennio e non possono svolgere più di due mandati anche non consecutivi.

3. In caso di dimissioni, decesso o decadenza di un componente, il consiglio di amministrazione nomina un nuovo componente per un triennio scegliendolo dalla rosa di candidati di cui alla lettera a) o b) del comma 1 a seconda dei casi.

SEZIONE II

ISTITUTI

Art.13

(Organizzazione e articolazione degli istituti)

1. Sono centri di responsabilità amministrativa ai sensi del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Presso l'istituto è costituito un ufficio di supporto amministrativo e contabile, denominato "segreteria amministrativa", composto da personale assegnato all'istituto e da personale in servizio presso unità decentrate dell'amministrazione dell'ente distaccato presso l'istituto. La segreteria amministrativa è coordinata, nel rispetto delle direttive del direttore, da un segretario amministrativo nominato dal direttore tra il personale di adeguato livello professionale assegnato o distaccato presso l'istituto.
3. Gli istituti possono svolgere la loro attività anche avvalendosi di unità organizzative di supporto dislocate in sedi diverse dalla sede istituzionale dell'istituto stesso. La costituzione, modifica o soppressione di tali unità è deliberata dal consiglio di amministrazione sulla base di una istruttoria predisposta dal direttore del dipartimento su richiesta del direttore di istituto nel rispetto dei criteri e con le procedure previsti dall'articolo 15 comma 2 dello statuto. A tali unità può essere preposto un responsabile che opera sulla base di deleghe conferitegli dal direttore dell'istituto.
4. Per motivi di efficacia, efficienza e sinergia collegati al conseguimento degli obiettivi programmatici, gli istituti possono chiedere al dipartimento di afferenza la costituzione di unità di ricerca presso soggetti pubblici o privati, italiani ed esteri per singoli progetti a tempo definito, sulla base di specifiche convenzioni che devono precisare l'oggetto, la durata, diritti ed obblighi delle diverse parti coinvolte. Alle unità di ricerca presso terzi può essere assegnato personale dipendente dal CNR. L'istituzione delle unità di ricerca presso terzi è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento di afferenza. Il direttore dell'istituto nella relazione annuale illustra le attività svolte dall'unità di ricerca presso terzi.
5. Negli istituti opera anche personale proveniente da università ed enti di ricerca, nonché da altri enti, pubblici e privati, associato a progetti specifici secondo quanto definito dal regolamento del personale.

Art. 14

(Nomina del direttore di istituto)

1. La selezione del direttore d'istituto è avviata con avviso pubblico del presidente almeno sei mesi prima della scadenza del mandato in essere. Può partecipare chi non abbia compiuto il sessantunesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. La selezione è affidata ad un comitato di selezione nominato dal consiglio di amministrazione.

3. Il comitato di selezione è composto da cinque esperti, di cui quattro scelti in una rosa di dodici espressi dal consiglio scientifico del dipartimento cui l'istituto afferisce e uno scelto in una rosa di tre espressa dal consiglio di istituto.
4. Il comitato di selezione deve espletare la procedura selettiva entro due mesi dalla sua nomina a pena di decadenza; il predetto termine può essere prorogato su richiesta della commissione di un solo mese.
5. La selezione avviene con valutazione comparativa dei *curricula* scientifici e professionali dei candidati che facciano anche riferimento, ove applicabili, ai criteri enunciati dall'articolo 3 comma 4 del decreto ministeriale del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 28 luglio 2009, attestanti la loro alta qualificazione ed esperienza scientifica nonché manageriale.
6. Prima di prendere visione delle domande presentate, il comitato di selezione procede alla definizione dei criteri, anche riunendosi per via telematica, sulla base dei profili e dei requisiti indicati nelle procedure selettive approvate dal consiglio di amministrazione; i membri del comitato devono esprimere un giudizio individuale specificamente motivato; il giudizio collegiale della commissione deve essere anch'esso motivato.
7. Il comitato di selezione individua una rosa di tre candidati da sottoporre in ordine alfabetico alla valutazione del consiglio di amministrazione; fornendo puntuali motivazioni il comitato può indicare due candidati. La selezione deve essere ripetuta se il comitato non individua almeno due candidati. La regolarità della procedura è verificata dal direttore generale che approva gli atti del comitato.
8. Il consiglio di amministrazione sceglie e nomina il direttore d'istituto a seguito di procedure di valutazione dei candidati che comprendono un colloquio sulle linee strategiche per la direzione dell'istituto, proposte da ciascun candidato con proprio documento.
9. Sei mesi prima del termine del primo quadriennio, il direttore può essere confermato nell'incarico per un secondo quadriennio, con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, acquisito il parere del consiglio scientifico del CNR.
10. Il direttore decade dall'incarico qualora raggiunga i sessantacinque anni di età ovvero consegua, prima di allora, lo stato di quiescenza dal CNR, se dipendente, o da altre amministrazioni pubbliche.

Art.15

(Disciplina del rapporto del direttore d'istituto)

1. Il direttore d'istituto sottoscrive un contratto che precisa i termini e le condizioni dell'incarico attribuitogli.
2. Al direttore è corrisposto un compenso, il cui ammontare è fissato dal consiglio di amministrazione con riferimento all'ammontare dell'indennità attribuita al presidente

e sulla base di parametri correlati alle dimensioni dell'istituto in termini di risorse complessive e alla dislocazione territoriale delle sedi. Una quota del compenso sarà riconosciuta annualmente sulla base del conseguimento degli obiettivi prefissati secondo le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

3. L'incarico può essere revocato anche prima della scadenza del quadriennio con decreto del presidente e previa deliberazione del consiglio di amministrazione in conseguenza di:

a) ristrutturazione della rete di ricerca del CNR;

b) valutazione negativa espressa dal consiglio di amministrazione, in relazione al rispetto degli obiettivi e degli obblighi prefissati dallo stesso consiglio di amministrazione nel contratto e/o nella programmazione triennale, in caso di violazione delle norme sulla incompatibilità o in caso di conflitto di interessi. L'atto di revoca può essere adottato solo dopo aver garantito all'interessato il contraddittorio in relazione alle contestazioni che gli vengono mosse. Ai fini dell'applicazione della presente lettera il consiglio di amministrazione procede alla valutazione dell'attività del direttore di dipartimento almeno una volta all'anno.

4. In caso di dimissioni, decesso o revoca dall'incarico prima del termine del quadriennio e in attesa dello svolgimento della selezione pubblica di cui all'articolo 14, le funzioni del direttore sono svolte da un facente funzioni nominato dal presidente.

Art.16

(Funzioni del direttore)

1. Il direttore di istituto, in attuazione dell'articolo 15 commi 3 e 4 dello statuto, dirige e coordina l'attività dell'istituto avvalendosi della segreteria amministrativa, con la consulenza del consiglio di istituto. A tal fine, adotta i necessari atti di competenza dell'istituto, compresi quelli che impegnano l'istituto verso l'esterno.

2. Il direttore di istituto:

a) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate all'istituto esercitando le funzioni definite al riguardo nel regolamento del personale e nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed esercitando conseguenti poteri anche di spesa nell'ambito del piano di gestione;

b) adotta gli atti di organizzazione degli uffici interni all'istituto, attribuisce l'incarico ai responsabili di unità organizzative di supporto cui può conferire deleghe per le attività di gestione;

c) predisporre, previo parere del consiglio di istituto, gli atti di associazione alle attività di ricerca dell'istituto di personale esterno all'ente;

- d) comunica al direttore di dipartimento l'acquisizione di fondi autonomamente reperiti per le finalità di ricerca;
- e) esercita il potere di rappresentanza dell'ente nei limiti e alle condizioni precisate con atto del presidente;
- f) informa il personale dell'istituto, con cadenza almeno annuale, sull'andamento generale delle attività;
- g) svolge ogni altra attività assegnatagli dal presente regolamento.

Art. 17

(Consiglio di istituto)

1. Presso ciascun istituto è costituito un consiglio di istituto che rappresenta la comunità scientifica interna e il personale tecnico-amministrativo.
2. Il consiglio di istituto esprime al direttore di istituto valutazioni sull'avanzamento delle attività e sull'associazione di personale esterno all'ente, e formula proposte per il miglioramento della qualità delle ricerche e pareri su qualsiasi altra questione organizzativa o gestionale sottoposta dal direttore.
3. Il consiglio di istituto è convocato almeno due volte l'anno dal direttore di istituto ed è composto:
 - a) dal direttore che lo presiede;
 - b) dai responsabili delle unità organizzative di supporto decentrate;
 - c) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e dei tecnologi dell'istituto, fissato dalla delibera di istituzione in un numero compreso tra cinque e nove membri;
 - d) da un rappresentante eletto dal personale tecnico-amministrativo.
4. Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni senza diritto di voto. Un rappresentante del personale associato partecipa in qualità di osservatore.
5. Le elezioni si svolgono per via telematica garantendo la segretezza del voto e ogni avente diritto esprime una sola preferenza.
6. Il direttore di istituto assicura la pubblicità dei verbali del consiglio di istituto all'interno delle sue strutture.
7. I rappresentanti eletti durano in carica tre anni e possono svolgere più mandati non consecutivi.

SEZIONE III

AREE TERRITORIALI DI RICERCA

Art.18

(Aree territoriali di Ricerca)

1. Le aree territoriali di ricerca sono unità amministrative decentrate della direzione generale della direzione generale.
2. L'atto istitutivo provvede all'individuazione dei servizi comuni obbligatori e facoltativi nonché alla dotazione di risorse relativamente al primo anno di gestione.
3. Le aree territoriali di ricerca non svolgono attività di ricerca.
4. Presso ciascuna area è istituito un comitato d'area, formato dai direttori degli istituti con sede istituzionale nell'area e dai responsabili delle unità organizzative di supporto afferenti all'area stessa, possono altresì partecipare, senza diritto di voto, rappresentanti dei soggetti pubblici e privati con sede nell'area. Il comitato elegge al suo interno un presidente d'area che resta in carica due anni e può svolgere più mandati purché non consecutivi.
5. Il presidente di area:
 - a) convoca periodicamente e presiede il comitato di area stabilendone l'ordine del giorno;
 - b) esercita funzioni di collegamento con gli enti locali per specifiche iniziative, su indicazione del comitato;
 - c) propone al direttore generale il piano di gestione e il rendiconto di spesa annuale dell'area;
 - d) cura la pubblicazione degli atti del comitato di area anche in forma telematica;
 - e) può delegare singoli membri del comitato per specifiche iniziative o attività.
6. Il responsabile di area è nominato dal direttore generale di concerto con il presidente dell'area nell'ambito del personale in servizio presso gli istituti o le unità organizzative di supporto afferenti all'area. Il responsabile dura in carica quattro anni, può svolgere più incarichi purché non consecutivi. Il responsabile di area predispone la proposta di piano di gestione e il rendiconto annuale dell'area; partecipa alle riunioni del comitato di area senza diritto di voto.
7. Il responsabile è assegnato all'area per la durata dell'incarico e si avvale di personale delle strutture afferenti temporaneamente distaccato presso l'area con disposizione del direttore generale, all'occorrenza anche per un impegno di tempo parziale.
8. Aree territoriali di ricerca limitrofe si coordinano tra loro.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 19

(Amministrazione dell'ente)

1. L'amministrazione centrale dell'ente è articolata in tre direzioni centrali, rispettivamente per: gli affari generali e le risorse umane; per le finanze, il bilancio e le risorse strumentali; per i servizi tecnologici.
2. Gli uffici di secondo livello delle direzioni centrali, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 dello statuto, sono costituiti e modificati sulla base di verifiche periodiche sull'efficacia e l'efficienza dell'assetto organizzativo, previa delibera del consiglio di amministrazione che indica le competenze e l'assegnazione di risorse umane, finanziarie e strumentali, previo confronto con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi della normativa vigente;
3. L'amministrazione centrale non svolge attività di ricerca.

Art. 20

(Uffici della direzione generale)

1. La direzione generale costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
2. Il direttore generale, in attuazione dell'articolo 4 comma 1 lettere i) ed l) dello statuto, previa delibera del consiglio di amministrazione, istituisce presso la direzione generale l'ufficio per le relazioni internazionali e l'ufficio per il trasferimento delle tecnologie e la diffusione della cultura scientifica; questi uffici provvedono alle azioni di coordinamento previste dall'articolo 13 comma 6 lettere g) e h) dello statuto sulla base di indirizzi formulati dal consiglio di amministrazione, riferendo periodicamente al presidente.
3. Con la stessa procedura possono essere istituiti uffici non dirigenziali incaricati di assistere il direttore generale nelle sue attività.

Art.21

(Direzioni centrali)

1. Le direzioni centrali sono istituite con delibera del consiglio di amministrazione sulla base di una relazione istruttoria predisposta dal direttore generale.

2. Ciascuna delle direzioni centrali costituisce centro di responsabilità ai sensi del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. Le direzioni centrali sono articolate in uffici, istituiti dal direttore generale su proposta del dirigente generale responsabile della direzione centrale interessata, previa delibera del consiglio di amministrazione. Con la stessa procedura si provvede alla istituzione di unità decentrate amministrative e di supporto.
4. Gli uffici di livello dirigenziale delle direzioni centrali sono centri di responsabilità all'interno del centro di responsabilità costituito dalla direzione centrale di appartenenza, ai sensi del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
5. Il direttore centrale individua e conferisce l'incarico ai dirigenti degli uffici afferenti alla direzione sentito il direttore generale e acquisito il parere vincolante del consiglio di amministrazione sulla validità dei loro *curricula*.

CAPO V

PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 22

(Attività dei ricercatori e tecnologi)

1. I ricercatori e i tecnologi partecipano alle ricerche svolte nell'istituto di appartenenza, nel rispetto dell'autonomia scientifica richiamata all'articolo 4 comma 1 lettera d) dello statuto e affermata dalla Carta europea dei ricercatori.
2. I ricercatori e i tecnologi hanno facoltà di proposta su tematiche di ricerca coerenti con le attività dell'istituto e del dipartimento di appartenenza e sono responsabili dei finanziamenti acquisiti; i ricercatori e tecnologi hanno altresì facoltà di proposta su tematiche di ricerca coerenti per le iniziative di formazione individuale previste dal CCNL.
3. I ricercatori e i tecnologi redigono una relazione sintetica aggiornabile annualmente sull'attività svolta, sulle competenze acquisite, sulle collaborazioni attivate e sui risultati scientifici conseguiti.

Art. 23

(Modalità e contenuti della programmazione)

1. Le attività di ricerca degli istituti, nell'ambito delle linee programmatiche del CNR, sono articolate in:
 - a) moduli di ricerca;
 - b) progetti di ricerca;
 - c) programmi di ricerca.

2. Il responsabile del modulo di ricerca sviluppa le attività scientifiche e dispone delle relative risorse sotto la responsabilità del direttore di istituto.
3. **Moduli di ricerca** complementari e/o organicamente collegati tra loro sono organizzati in **progetti di ricerca**, elementi della programmazione dell'ente. Il coordinatore del **progetto di ricerca** è nominato dal direttore di istituto tra i ricercatori afferenti al progetto stesso, sentito il loro parere; il coordinatore cura l'integrazione delle diverse attività e predispone e trasmette al direttore di istituto la relazione annuale del **progetto di ricerca**; collabora alla predisposizione del piano annuale di gestione dell'istituto; coadiuva il direttore di istituto nella definizione degli elementi del piano triennale di pertinenza.
4. I **progetti di ricerca** possono essere interistituto e interdipartimento; nel caso in cui più istituti siano coinvolti, il coordinatore del **progetto di ricerca** viene scelto di concerto dai direttori di istituto interessati.
5. I **progetti di ricerca** sono organizzati in **programmi di ricerca**, dipartimentali o interdipartimentali, ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lettera c) dello statuto; il coordinatore di **programma di ricerca** è nominato dal direttore di dipartimento con parere del consiglio scientifico di dipartimento e sentiti i direttori degli istituti coinvolti; nel caso in cui più dipartimenti siano coinvolti, il coordinatore di **programma di ricerca** viene scelto di concerto dai direttori di dipartimento interessati.
6. Programmi, progetti e moduli di ricerca possono essere finanziati con risorse assegnate dal direttore di dipartimento oppure con fondi acquisiti autonomamente dagli istituti, e possono essere interdipartimentali.
7. In attuazione dell'articolo 3 comma 1 lettera a) dello statuto, l'Ente destina risorse alla ricerca libera e allo sviluppo delle competenze dei ricercatori.

Art. 24

(Processo di programmazione)

1. Il piano triennale riporta i risultati conseguiti nell'anno precedente come presupposto per la valutazione di fattibilità degli obiettivi e la distribuzione delle risorse.
2. Il consiglio di amministrazione, in sede di definizione delle linee guida, specifica modalità e tempi per l'elaborazione del piano triennale di attività e definisce la quota di risorse riservata alla ricerca libera e allo sviluppo delle competenze professionali e della strumentazione.
3. Il direttore del dipartimento attraverso un confronto nell'ambito del consiglio dei direttori di dipartimento definisce le proposte di programma in relazione alle tematiche di carattere strategico e allo sviluppo delle competenze; indicando le finalità scientifiche ed economiche perseguite anche in relazione alle esigenze

rappresentate da soggetti esterni pubblici e privati.

4. Gli istituti, in coerenza con le linee guida di cui al comma 1 e sulla base delle attività in corso e delle opportunità di sviluppo, formulano al dipartimento cui afferiscono e, ove necessario, ad altri dipartimenti, le proposte di attività di ricerca, ivi incluse quelle basate su risorse esterne.

5. Il consiglio dei direttori di dipartimento verifica la congruenza delle proposte dei singoli dipartimenti, elabora ipotesi di programmi comuni a diversi dipartimenti e predisponde una proposta coordinata relativa alle tematiche di carattere strategico e allo sviluppo delle competenze, che trasmette al direttore generale.

6. Il direttore generale integra la proposta del consiglio dei direttori di dipartimento con le esigenze di supporto e servizio dell'Ente e formula al Presidente una proposta preliminare di piano triennale, che deve consistere in un bilancio preventivo per il primo anno con l'individuazione degli obiettivi e dei risultati attesi, ed in una previsione di massima per gli anni successivi.

7. Il presidente definisce la proposta conclusiva di piano triennale da sottoporre al consiglio di amministrazione corredata del parere del consiglio scientifico.

8. Il piano triennale adottato dal consiglio di amministrazione è trasmesso al Ministro, per l'approvazione ai sensi della normativa vigente.

9. Nei termini stabiliti dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, gli istituti, i dipartimenti e gli uffici dell'amministrazione redigono il piano di gestione.

10. Il consiglio di amministrazione delibera in corso d'anno, ove necessario, aggiustamenti sull'entità delle risorse attribuite alle strutture per la realizzazione delle attività di rispettiva competenza.

Art.25

(Rapporto annuale sull'attività scientifica del CNR)

1. Il presidente del CNR, avvalendosi del supporto del consiglio dei direttori di dipartimento e degli uffici competenti, cura la predisposizione del rapporto annuale sull'attività scientifica del CNR che è inviato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e reso pubblico.

2. Il rapporto evidenzia i risultati più significativi sul piano sia scientifico sia strategico conseguiti dal CNR in relazione agli obiettivi individuati ed alle risorse impiegate nel processo di programmazione e all'utilizzazione e allo sviluppo delle competenze scientifiche interne all'ente con indicazioni relative all'impatto sul sistema di ricerca e più in generale sul sistema economico e sociale.

3. Il presidente convoca almeno una volta l'anno una conferenza generale sul ruolo del CNR nel sistema scientifico nazionale, allo scopo di favorire la partecipazione della comunità scientifica interna all'approfondimento della conoscenza dei risultati

conseguiti dall'Ente nei diversi campi di attività e alla definizione dei nuovi programmi.

CAPO VI STRUMENTI

Art. 26

(Collaborazioni con altri soggetti)

1. I rapporti di collaborazione di cui all'articolo 19 comma 1 lettera a) dello statuto sono regolati attraverso contratti aventi come riferimento di massima la seguente tipologia: a) protocolli d'intesa; b) accordi quadro; c) convenzioni operative.

2. Il protocollo d'intesa, sottoscritto dal presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, ha carattere programmatico e strategico. Lo svolgimento delle iniziative congiunte è di norma coordinato da un comitato di indirizzo in cui sono rappresentate le parti contraenti.

3. L'accordo quadro è sottoscritto dal presidente previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti i direttori di dipartimento interessati. L'accordo quadro definisce aree progettuali e modalità di collaborazione, comprese le risorse, e costituisce la base per la successiva stipula di convenzioni operative da parte degli istituti o dei dipartimenti ai sensi del comma 4. Lo svolgimento delle iniziative congiunte è di norma coordinato da un comitato di gestione in cui sono rappresentate le parti contraenti.

4. La Convenzione operativa disciplina le attività di istituti o dipartimenti in collaborazione con soggetti esterni. La stipula delle convenzioni avviene secondo le seguenti procedure e in coerenza con le competenze tematiche e programmatiche dei singoli istituti e dipartimenti:

a) qualora la collaborazione sia prevista negli strumenti di programmazione o abbia contenuti programmatici con essi coerenti, il direttore di istituto procede alla sottoscrizione e ne dà comunicazione al dipartimento di afferenza;

b) qualora la collaborazione non sia prevista dagli strumenti di programmazione e consenta l'acquisizione di risorse, gli istituti o i dipartimenti interessati presentano, rispettivamente, al dipartimento di afferenza e al Consiglio di amministrazione, una proposta motivata di variazione del piano triennale.

c) la sottoscrizione delle convenzioni di cui alle lettere precedenti devono essere comunicate agli uffici preposti.

5. Per le associazioni temporanee di impresa e di scopo si procede con la stessa procedura prevista per le convenzioni operative.

6. La definizione dei contratti avviene sulla base dei criteri approvati dal consiglio di amministrazione; i predetti criteri tengono conto, nella distribuzione di eventuali ricavi, delle attività svolte dai singoli ricercatori, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dal regolamento del personale e devono indicare le modalità per assicurare l'espletamento delle attività del CNR.

7. Gli importi di contratti relativi a grandi investimenti e attività commissionate di rilevante entità, al di sopra dei quali la competenza per iniziative non già inserite nel Piano Triennale è riservata al Consiglio di amministrazione, sono fissati dal Consiglio di amministrazione con delibera quadro e aggiornati periodicamente se necessario.

Art. 27

(Consorzi, fondazioni e società)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 comma 1 lettere b) e c) la proposta di costituzione o partecipazione a consorzi, fondazioni, società, o gruppi europei di interesse economico, deve essere motivata in relazione ai seguenti elementi:

a) stretta necessità della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente da valutarsi anche in relazione ai vantaggi tecnici ed economici rispetto alle risorse impiegate o, in alternativa, collegamento tra le finalità istituzionali dell'ente ed i servizi di interesse generale prodotti dalla società da costituire o nella quale assumere la partecipazione;

b) valutazione degli strumenti statuari di cui il CNR dispone per garantire il perseguimento delle sue finalità istituzionali;

c) specifiche ed esclusive ragioni tecnico-scientifiche che giustificano la scelta di determinati soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri;

d) grado di coerenza con parallele presenze del CNR in strutture aventi finalità analoghe o comunque connesse;

2. I dipartimenti possono formulare proposte ai sensi dell'articolo 13 comma 6 lettera m) anche su iniziativa degli istituti.

3. Il consiglio di amministrazione specifica le modalità di utilizzo delle risorse e degli strumenti societari di cui al comma 1, nonché la destinazione degli eventuali utili e le modalità attuative per la costituzione di nuove imprese. La costituzione di nuove imprese è effettuata sulla base dei seguenti criteri: a) gli interessi dei dipendenti del CNR sono tutelati qualora compatibili con l'interesse del CNR; b) l'utilizzo di personale, di strutture, il trasferimento di know how e di diritti di proprietà intellettuale è autorizzato garantendo la tutela dell'interesse scientifico ed economico del CNR; c) le modalità attuative assicurano specifiche valutazioni sull'alto

contenuto scientifico e tecnologico delle attività cui partecipa l'Ente e la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche.

CAPO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI